CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 28 **Data** **08.07.2025**	**Oggetto**: Interventi di miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di adduzione e distribuzione - progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea "valle dell'Alcantara" - Progetto esecutivo 2° stralcio funzionale - CUP J51B12000450005. Presa d'atto applicabilità vincolo di impignorabilità ex art. 63, c. 4, D.L. n. 76/2020 (convertito con modifiche in L. n. 120/2020) – Quantificazione importi gravati dal vincolo di destinazione al progetto.

L'anno duemilaventicinque, il giorno Otto del mese di luglio, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/Gab/2024 del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, accorpato al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, di nomina del Dott. Geol. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

VISTO il D.A. n. 7/GAB del 17/01/2024, di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché le dimissioni rassegnate dallo stesso organo che pertanto risulta decaduto;

PREMESSO:

CHE il Consorzio di Bonifica 11 Messina, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 25/05/1995, n. 45, è un ente di diritto pubblico economico che svolge attività di difesa idraulica e di distribuzione irrigua dichiarate di pubblica utilità e tese alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

CHE la Legge regionale n. 45/1995 all'art. 1, stabilisce che "*La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell' irrigazione e per la tutela dell' ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell' ambiente*";

CHE la Legge regionale n. 45/1995 all'art.2 prevede che "Costituiscono interventi di bonifica: a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti; b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell' ecosistema agrario; c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee ;d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 2, lettera g) e dall''articolo 9, comma 2.3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali";

CHE la L.R. n. 45/1995 all'art. 8 stabilisce che "*Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione* ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione";

VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29/04/2021: "Fondo sviluppo e coesione –Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana";

VISTA la delibera CIPESS n. 41 del 09/07/2024 "Regione Siciliana –Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legge n. 13/2023…";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14/11/2024: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva';

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 con cui, con riferimento alle risorse FSC 2021/2027, si è preso atto della versione aggiornata dell'Allegato A all'Accordo per la coesione costituito dagli Allegati A1, A2, B1 e B2, unitamente alla Tabella dell'articolo 3 del predetto Accordo;

PRESO ATTO che nell'Accordo per la Coesione Governo -Regione Siciliana, Allegato B2 Piano finanziario di spesa per singolo intervento - Area tematica 5 ambiente e risorse naturali, Linea di intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico -, risulta inserito il seguente intervento proposto dal Consorzio di Bonifica 11 Messina: "Progetto per la razionalizzazione canalizzazione irrigua Fascia Etnea 'Valle Alcantara' – 2° stralcio", CUP J51B12000450005, codice ID: FSCRI_RI_3342, per un importo di € 4.115.270,40, di competenza del Dipartimento regionale dell'Agricoltura;

VISTA la deliberazione consortile n. 1 del 24/01/2025, di approvazione del progetto esecutivo "Interventi di miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di adduzione e distribuzione - progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea 'Valle dell'Alcantara' - Progetto esecutivo 2° stralcio funzionale - CUP J51B12000450005", dell'importo complessivo di € 4.115.270,40;

VISTO il D.D.G. n. 2916 del 25/03/2025 e lo schema di disciplinare ad esso allegato dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, con il quale è stato disposto l'impegno poliennale della somma di € 4.115.270,40 per il finanziamento del progetto di che trattasi, con le scadenze indicate all'art. 3 del suddetto decreto;

VISTA la deliberazione consortile n. 13 del 15/04/2025, di presa d'atto del suddetto D.D.G. n. 2916/2025 e dell'allegato Disciplinare e patto d'obbligo;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, che all'articolo 63, comma 4, così recita: "*Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso*.";

CONSIDERATO che la suddetta disposizione di legge permette di salvaguardare la destinazione pubblica delle risorse nella disponibilità dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, preservandole dall'esecuzione forzata da parte di terzi creditori nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione;

CONSIDERATO che tale vincolo di destinazione, analogo a quello riconosciuto alle amministrazioni pubbliche, non appare riferito esclusivamente ai finanziamenti previsti nell'articolo in esame e neppure limitato alle risorse conferite dallo Stato o da altri Enti territoriali per l'esecuzione di opere in concessione;

CONSIDERATO che la sua formulazione letterale infatti attribuisce a tale vincolo e alle modalità per la sua costituzione un ambito di applicazione oggettivo generale, anche in riferimento a risorse proprie dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, purché ricorra la correlazione con l'opera pubblica di bonifica o irrigazione in via di realizzazione e la formalità prescritta;

CONSIDERATO che l'apposizione del vincolo rende nullo ogni pignoramento eseguito in violazione dello stesso e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

CONSIDERATO che "*Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività: solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione..* (*ex multis* Cassazione civile Sez. III 12/02/2008 n. 3287 - Cassazione sentenza n. 14487/2000)";

CONSIDERATO che tanto l'opera in oggetto quanto il Soggetto attuatore (il Consorzio) rientrano nella casistica indicata nella sopra riportata disposizione di legge di cui all'art. 63 c. 4 D.L. n. 76/2020;

CONSIDERATO che per attivare il vincolo di impignorabilità occorre l'adozione di una deliberazione adottata per ogni semestre dall'Ente, che quantifichi preventivamente le somme oggetto del vincolo;

CONSIDERATO che questo Ente ha aperto presso l'Istituto bancario di cui si avvale per il proprio Servizio di tesoreria, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, un sottoconto dedicato (il n. ********0218), con vincolo di utilizzo per la gestione finanziaria e contabile dell'intervento in parola e che su tale sottoconto verranno depositate le somme relative al progetto CUP J51B12000450005 di cui in oggetto;

RITENUTO pertanto applicabile il contenuto dell'art. 63 c. 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120, alle somme transitanti nel suddetto sottoconto,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO E DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, il vincolo di impignorabilità ex articolo 63 comma 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120 alle somme impegnate con il D.D.G. n. 2916 del 25/03/2025 dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, per la realizzazione del progetto "Interventi di miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di adduzione e distribuzione - progetto per la razionalizzazione della canalizzazione irrigua Fascia Etnea 'Valle dell'Alcantara' - Progetto esecutivo 2° stralcio funzionale - CUP J51B12000450005", dell'importo complessivo di € 4.115.270,40;

DI CERTIFICARE, ai sensi del suddetto art. 63 c. 4, che il Consorzio ha provveduto all'accensione presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino di specifico conto corrente dedicato alla totale e completa movimentazione dei pagamenti dell'iniziativa finanziata con vincolo di rendicontazione e rintracciabilità dei medesimi;

DI CERTIFICARE, che le somme depositate sul conto corrente di seguito specificato non sono disponibili per le correnti necessità economiche dell'Ente con assoluto divieto, pena la revoca del finanziamento, di "diverso e/o improprio utilizzo";

DI QUANTIFICARE in complessivi € 205.763,50 le somme sottoposte a vincolo di destinazione, ovvero che non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte di eventuali terzi creditori dell'Ente, che è previsto transiteranno nel corso del secondo semestre 2025 sul sottoconto corrente bancario n. ********0218 aperto dal Consorzio presso il proprio Istituto Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Pachino;

DI TRASMETTERE il presente atto alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, ai fini della relativa presa d'atto;

DI RIPROPORRE semestralmente la presente deliberazione o anche prima qualora si rendesse necessario;

DI MUNIRE il presente atto di immediata efficacia stante l'urgenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

Punzi
Gaetano
08.07.2025
11:43:22
GMT+01:00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Calogero Ferrantello)

FERRANTELLO CALOGERO
2025.07.08 12:57:05
CN=FERRANTELLO CALOGERO
C=IT
2.5.4.4=FERRANTELLO
2.5.4.42=CALOGERO
RSA/2048 bits